

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE - WHISTLEBLOWING

Cos'è il Whistleblowing

È un istituto giuridico espressamente previsto già dalla Legge n.190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplinato dal Decreto legislativo n. 24/2023, avente ad oggetto: *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*, con il quale, allo scopo di rafforzare la capacità della Pubblica amministrazione di scoprire e contrastare fatti illeciti, si forniscono speciali forme di protezione a favore del segnalante (c.d. whistleblower).

Il Decreto legislativo n. 24/2023 disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Chi può effettuare la segnalazione

- il personale dipendente della Provincia di Mantova;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che svolgono la propria attività a favore della Provincia di Mantova;
- i volontari ed i tirocinanti, anche non retribuiti, della Provincia di Mantova;
- i lavoratori ed i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Per tutti i suddetti soggetti la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico e anche dopo lo scioglimento del medesimo.

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni possono riguardare violazioni (del diritto nazionale o del diritto UE) già commesse o non ancora commesse, quando si abbiano elementi concreti per ritenere che saranno commesse, e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi della legge n. 190/2012, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (PIAO);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.

Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all'istituto del whistleblowing, le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Come presentare la segnalazione

È possibile utilizzare la piattaforma dedicata, alla quale si può accedere cliccando sul banner sotto riportato, mediante la quale si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione.

Una volta effettuata la segnalazione, la piattaforma in uso rilascia un codice che permette al segnalante di verificare lo stato della pratica, riscontrando eventuali richieste di chiarimenti, anche inviando documenti o informazioni utili, nonché di conoscere l'esito della segnalazione.

Qualora la segnalazione sia troppo generica e non consenta gli accertamenti del caso, ove il segnalante non risponda alla richiesta di chiarimenti entro 20 giorni, la stessa viene archiviata.

La piattaforma per le segnalazioni di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell'identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza.

Cosa fa l'Amministrazione quando riceve una segnalazione

La segnalazione viene ricevuta dal RPCT il quale provvede a:

- dare avviso al segnalante del ricevimento della segnalazione, entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiederli, se necessario, integrazioni;
- dare diligentemente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizioni di documenti;
- comunicare al segnalante l'esito finale della segnalazione.

L'utilità dell'istituto e le tutele assicurate al whistleblower dalla piattaforma utilizzata dalla Provincia di Mantova

La piattaforma per la segnalazione di fatti illeciti coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e della tutela dell'identità del segnalante con quello di accessibilità e sicurezza dei dati che formano oggetto della segnalazione.

La Provincia di Mantova, mettendo a disposizione tale piattaforma, intende fornire uno strumento operativo di presidio dell'etica e della legalità, per conseguire un miglioramento della propria organizzazione e dei rapporti tra questa e la cittadinanza.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023, le segnalazioni con cui si denuncia la commissione di atti ritorsivi, presuntivamente subiti in conseguenza della segnalazione del fatto illecito, vanno inoltrate esclusivamente ad ANAC, che effettuerà gli accertamenti del caso, irrogando la sanzione amministrativa prevista dalla legge al responsabile nel caso di fondatezza della segnalazione.